JUS CIVILE



MARCELLO MAGGIOLO

Professore ordinario di diritto privato – Università di Padova

LA SCUOLA PATAVINA DI LUIGI CARRARO*

1. – Tutta la civilistica patavina, dal dopoguerra ad oggi, si ripartisce tra due scuole. L'una scuola è quella riconducibile a Luigi Carraro, l'altra quella ascrivibile ad Alberto Trabucchi. E tra le due scuole, in un certo torno di tempo passato, la civilistica patavina si è addirittura divisa.

Queste pagine sono dedicate, per ragioni di appartenenza, alla sola scuola di Luigi Carraro: alle sue origini, alle sue ramificazioni, alle sue caratteristiche scientifiche.

- 2. Origini e, in parte, caratteristiche scientifiche sono peraltro facilmente identificabili. Francesco Santoro Passarelli insegnò a Padova negli anni '30 del secolo scorso, per un non breve torno di tempo. I suoi allievi padovani furono due. Il primo fu il suo primo allievo in assoluto. Santoro Passarelli lo ricorda nella prefazione delle Dottrine Generali, dove scrive che la prima edizione del 1944 era dedicata ai suoi allievi, a capo dei quali immaginava "il primo di tutti", Luigi Cosattini, allora ancora vivo. Ma Cosattini, partigiano, fu catturato dai nazisti e morì in campo di concentramento poco prima che la guerra finisse. E Santoro Passarelli giunse a scrivere, nella Prefazione alla nona edizione, che ricomprendava nel ricordo e nell'affetto tutti i suoi allievi, ma lo faceva "mantenendo la dedica a lui, al mio allievo tragicamente scomparso per la libertà" ¹
- 3. L'altro allievo patavino di Santoro Passarelli fu Luigi Carraro, che di Cosattini si defini il fratello minore ².

Tutti hanno letto Santoro – Passarelli e tutti hanno letto Carraro. Dico quindi l'ovvio rimarcando come, nel Carraro civilista, l'impronta di un maestro come Santoro – Passarelli è fortissima: sinanco nel modo di scrivere, nel periodare sobrio e limpido.

Del resto, non va dimenticato che uno dei maestri di Santoro - Passarelli fu un altro insigne

juscivile, 2017, 4 369

^{*} Intervento svolto dall'Autore nell'ambito del Convegno organizzato dall'Associazione Civilisti Italiani presso l'Università di Roma La Sapienza il 21-22 ottobre 2016 sul tema "Scuole e luoghi del pensiero civilistico italiano: giuristi, metodi e tematiche".

¹ F. Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Milano, 1977 (rist.), p. 20.

² La dedica a Luigi Cosattini, "fratello maggiore", è in L. CARRARO, Il mandato ad alienare, Padova, 1947.

den

JUS CIVILE

civilista a sua volta patavino, Vittorio Polacco, nato a Padova, laureato a Padova, ed a Padova professore di diritto civile per trent'anni, dopo Modena e prima della Sapienza romana. E, come scrive Pietro Rescigno nella sua bella introduzione ai volumi di scritti in onore di Francesco Santoro – Passarelli, "ricevuta da Vittorio Polacco, la lezione di metodo è stata da Santoro – Passarelli trasmessa agli allievi, ed ha conservato chiarezza, forza di convinzione ed onestà" ³. È proprio così, anche per l'allievo Luigi Carraro e per la sua scuola. I tratti che più appaiono debitori dell'insegnamento di Santoro – Passarelli sono infatti proprio il rigore del metodo e della elaborazione concettuale.

4. – Ma sarebbe riduttivo, e lo sarebbe in modo imperdonabile, considerare Luigi Carraro (e poi la sua scuola) in questi soli termini.

Intendo dire che Carraro ha una propria originalità che lo rende diverso da Santoro – Passarelli, una originalità che si manifesta nella sua particolare sensibilità per la dimensione fattuale, sociale, o comportamentale che dir si voglia, delle vicende giuridicamente rilevanti.

Pensiamo all'idea della mediazione tipica come rapporto di fatto ⁴, con il che la mediazione contrattuale viene confinata nell'area dell'atipicità in una ricostruzione che apre alla discussione con Gustavo Minervini ⁵. Pensiamo soprattutto all'attenzione per la correttezza e per la lealtà dei comportamenti umani, nel lavoro sul negozio in frode alla legge non meno che nella prolusione patavina intitolata al valore attuale della massima *fraus omnia corrumpit* ⁶. Ma pensiamo anche al diritto di famiglia, alle (notevoli, data l'epoca) aperture di Carraro verso la famiglia di fatto, che riteneva implicitamente riconosciuta – ancorché non tutelata – dalla Costituzione come società naturale da qualificarsi quale famiglia ⁷; o anche all'impresa familiare, che nasce dove non ci sono altri rapporti lavorativi formalizzati ⁸.

370 juscivile, 2017, 4

³ P. RESCIGNO, *L'opera di Francesco Santoro – Passarelli*, in *Studi in onore di F. Santoro – Passarelli*, I, Napoli, 1972, p. XI ss., *ivi* a p. XVII.

⁴L. CARRARO, La mediazione, Padova, 1952, p. 26 ss.; 57 ss.

⁵ E. MINERVINI, *Recensione*, in *Riv. trim.*, 1953, p. 837 ss.; L. CARRARO, *La mediazione*², Padova, 1960, p. 31 ss., 79 ss.

⁶ L. CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Padova, 1943; L. CARRARO, *Valore attuale della massima «fraus omnia corrumpit»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1949, p. 782 ss.

⁷ La prospettiva era fondamentalmente quella della filiazione: v. soprattutto L. CARRARO, *Note introduttive agli artt. 100 – 112 Nov.*, in *Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia* a cura di L. Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, I, 2, Padova, 1977, p. 645 ss., ivi a p. 654.

⁸ La introduzione e la disciplina dell'impresa familiare sono dovute proprio a Luigi Carraro: il quale partecipò al dibattito dottrinale sollevato dall'art. 55 del disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia (nel testo approvato alla Camera dei Deputati il 1 dicembre 1971), dove era prevista una forma embrionale di tutela del lavoro familiare; e il quale formulò come parlamentare – e grazie al suo peso politico contribuì a far approvare – la proposta di separare la disciplina del lavoro dei familiari da quella della comunione legale tra coniugi, distinguendo la fattispecie dell'azienda coniugale (per la quale l'art. 177, comma 1°, lett. *d* e comma 2°, c.c. risolve una questione di appartenenza) da quella dell'impresa familiare, ove l'accento è posto sul lavoro, sulla gestione, sulla partecipazione ai risultati dell'im-

Mah

JUS CIVILE

5. – C'è allora da chiedersi come si possano coniugare, nel pensiero e nell'opera di Luigi Carraro, da un lato l'eredità di Santoro – Passarelli, la cura cioè per la dimensione astratta e normativa, e dall'altro lato la sensibilità per la dimensione sociale e comportamentale, o in altri termini per la giustizia concreta.

La risposta all'interrogativo si trova nella sua prolusione. Si potrebbe dire che è naturale trovare lì la risposta, dato il valore programmatico che caratterizzava le prolusioni. Nel lavoro sulla massima fraus omnia corrumpit si può infatti leggere "che il formalismo giuridico ... è esso stesso una creazione della buona fede perché è la migliore garanzia della certezza del diritto: che, insomma, l'idea della buona fede ispira altrettanto bene il formalismo giuridico di quanto ispira il movimento che lotta contro l'abuso delle forme poste dal diritto a disposizione dei privati" ⁹. L'idea di buona fede ispira dunque altrettanto bene il formalismo giuridico di quanto ispira il movimento che lotta contro l'abuso delle forme poste dal diritto a disposizione dei privati. E quindi la giustizia concreta, di cui la buona fede è strumento, si deve cercare: ma – ci insegna Carraro – si deve cercare prima di tutto all'interno di schemi formali, quegli schemi che, essi sì, sono studiati e appresi secondo i metodi di Santoro – Passarelli.

6. – Questo atteggiamento di Carraro viene poi coltivato dalla sua scuola. Anzi, è in certa misura rafforzato dal suo primo allievo, Vittorino Pietrobon, che dedica tutta la prima parte del suo volume sul negozio giuridico ad analizzare il concetto di dogma e di pensiero dogmatico, giungendo a una definizione che gli consente di constatare come il legislatore delle invalidità contrattuali sia un legislatore non dogmatico, ma eclettico, che ripudia così il dogma della volontà come il dogma della dichiarazione, per creare un sistema nel quale norme e regole sono via via riconducibili all'uno o all'altro principio, alla volontà, alla dichiarazione o all'affidamento, il tutto nella ricerca del più giusto equilibrio ¹⁰. Riecco Carraro: la giustizia all'interno degli schemi formali.

La ricostruzione di Pietrobon influenza poi fortemente gli altri allievi di Carraro, i quali accolgono quell'idea di negozio, e si muovono indagando fenomeni diversi, ma collocati intorno ad essa ¹¹: Mario Segni nel suo lavoro sul rapporto tra autonomia privata (e quindi sull'attività negoziale) e compramenti umani valutati tipicamente dalla legge ¹²; Adriana D'Antonio nel volume sugli interventi legislativi integrativi o modificativi delle regole pattizie, con una riflessio-

juscivile, 2017, 4 371

presa. Sull'*iter* legislativo cfr. V. Colussi, voce *Impresa familiare*, in *Noviss. Dig. it.*, *Appendice*, Torino, 1980, p. 47 ss., *ivi* a p. 52 s.

⁹ L. CARRARO, Valore attuale della massima «fraus omnia corrumpit», cit., p. 782 s.

¹⁰ V. Pietrobon, *L'errore nella dottrina del negozio giuridico*, Padova, p. 33 ss., p. 69 ss. (poi *Errore, volontà e affidamento nel negozio giuridico*, Padova 1990).

¹¹ Si collocano invece altrove gli interessi scientifici di Paolo Zatti.

¹² M. SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, spec. p. 113 ss.

deb

JUS CIVILE

ne che muove anch'essa sul piano del rapporto tra legge e atti di autonomia ¹³; Aldo Checchini nella sua monografia su rapporti non vincolanti e regola di correttezza, dove si studiano le relazioni sociali che circondano ed esistono accanto ai rapporti del traffico giuridico, finendo dove cominciano questi ultimi ¹⁴.

7. – Rodolfo Sacco definirà gli epigoni di Carraro come i neovolontaristi patavini. La definizione non è priva del tono canzonatorio che ci si può aspettare da Rodolfo Sacco; ma certo è che nella sua sostanza è calzante. E tuttavia la definizione coglie soltanto una dimensione della scuola, e cioè la dimensione per così dire negoziale. Perde invece di vista un atteggiamento generale, un atteggiamento che è la prosecuzione del percorso indicato da Luigi Carraro, un atteggiamento che tutti noi poi abbiamo seguito: si cerca la giustizia dentro la norma, dentro il dato positivo, non sovvertendo la norma.

Tutti sanno che le rivoluzioni non possono avere successo se partono dal di fuori del sistema. Funzionano davvero solo le rivoluzioni che provengono dall'interno, dal di dentro del sistema. Possiamo allora forse dire che, dietro un'apparenza tradizionalista, in questa nostra scuola patavina siamo almeno un po' rivoluzionari.

372 juscivile, 2017, 4

¹³ A. D'Antonio, La modificazione legislativa del regolamento negoziale, Padova, 1974, p. 7 ss.

¹⁴ A. CHECCHINI, Rapporti non vincolanti e regola di correttezza, Padova, 1977, p. 41 ss.